

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

INDICE

TITOLO I - Principi ispiratori

Art. 1 Premessa

TITOLO II - Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 2 Interventi e servizi

TITOLO III - Norme generali

Art. 3 Destinatari

Art. 4 Criteri di valutazione

Art. 5 Modalità di ammissione e procedure

Art. 6 Ricorsi

Art. 7 Compartecipazione alla spesa

Art. 8 Controlli e verifiche

TITOLO IV - Interventi di sostegno economico

Art. 9 Definizione e Finalità

Art. 10 Destinatari

Art. 11 Tipologia degli interventi

Art. 12 Interventi per il superamento dell'indigenza

Art. 13 Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori

Art. 14 Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili

TITOLO V - Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I - Assistenza domiciliare

Art. 15 Definizione e finalità

Art. 16 Destinatari

Art. 17 Modalità di ammissione e procedure

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

Capo II - Teleassistenza

Art. 19 Definizione e finalità

Art. 20 Destinatari

Art. 21 Tipologia del servizio

Art. 22 Costo del servizio e modalità contributive

Capo III - Sostegno educativo

Art. 23 Definizione e finalità

Art. 24 Destinatari

Art. 25 Condizioni per l'accesso al servizio

Art. 26 Tipologia degli interventi

Art. 27 Modalità di intervento

Capo IV - Sostegno socio-educativo-assistenziale per portatori di

Handicap

- Art. 28 Definizione e finalità
- Art. 29 Destinatari
- Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

TITOLO VI - Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I - Centro diurno per anziani ed adulti inabili

- Art. 31 Definizione e finalità
- Art. 32 Destinatari
- Art. 33 Compartecipazione alla spesa

Capo II - Strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

- Art. 34 Definizione e finalità
- Art. 35 Destinatari
- Art. 36 Modalità di pagamento della retta

Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

- Art. 37 Definizione e finalità
- Art. 38 Destinatari
- Art. 39 Modalità di ammissione
- Art. 40 Compartecipazione della spesa

Capo IV - Centri di accoglienza per cittadini immigrati

- Art. 41 Definizione e finalità
- Art. 42 Destinatari
- Art. 43 Modalità di ammissione e procedure
- Art. 44 Modalità di gestione
- Art. 45 Ammissione e permanenza
- Art. 46 Compartecipazione al costo del servizio
- Art. 47 Dimissioni

ALLEGATI

- TAB. A QUOTE DI CONTRIBUZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE
- TAB. B QUOTE DI CONTRIBUZIONE TELEASSISTENZA
- TAB. C QUOTE DI CONTRIBUZIONE CENTRO DIURNO
- TAB. D QUOTE DI CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI
- TAB. E QUOTE DI CONTRIBUZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI MINORI

TITOLO I

Principi ispiratori

Art. 1 Premessa

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, nel quadro delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni dal DPR 616/77 e del D.Lgs 267/00, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e protezione sociale.

L'Amministrazione Comunale intende programmare, gestire e sviluppare tali competenze in modo coordinato con gli altri Enti del territorio promuovendo la costituzione di reti di protezione sociale, nei limiti delle proprie risorse di Bilancio.

A tal fine il Comune regolamenta gli interventi e i servizi rivolti alla protezione e alla promozione sociale di tutti i cittadini in situazione di bisogno e/o di esclusione sociale garantendo aiuti transitori e mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e quelle del gruppo di appartenenza, nell'ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento del disagio.

Tali interventi devono altresì garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

TITOLO II

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 2 Interventi e servizi ¹

Allo scopo di promuovere il superamento di situazioni di bisogno e/o di esclusione sociale ovvero di prevenirne l'aggravamento, il Comune attiva:

- 1. *Interventi di sostegno economico***
 - a) interventi per il superamento dell'indigenza
 - b) interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori
 - c) interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili
- 2. *Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione***
 - a) assistenza domiciliare
 - b) teleassistenza
 - c) sostegno educativo
 - d) sostegno socio-educativo assistenziale
 - e) affidamento familiare ²
- 3. *Servizi residenziali e semiresidenziali***
 - a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
 - b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
 - c) centri di accoglienza per cittadini immigrati
 - d) Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

¹ Gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento si intendono rivolti anche alle situazioni di handicap. Tale ambito è gestito a livello sovracomunale dall'1.1.96 (con Atto di Consiglio C. n° 248 del 28.12.95) e contempla interventi non disciplinati nel presente Regolamento quali: terapia occupazionale etc..

² L'affidamento familiare rientra negli interventi a gestione sovracomunale (ai sensi dell'Atto di Giunta n° 830 del 19.06.97) nell'ambito del Centro Affidi della Piana di Lucca (vedasi Regolamento allegato).

TITOLO III

Norme generali

Art. 3 Destinatari

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento, alle condizioni e con i limiti delle normative vigenti:

- a) cittadini residenti nel Comune;
- b) soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi di interventi non differibili;
- c) minori, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.
Nel caso di minori non residenti sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di segnalare la situazione e/o concordare un eventuale piano di intervento.

Art. 4 Criteri di valutazione

Nella valutazione della richiesta di intervento e nell'eventuale attivazione dei servizi dovrà tenersi conto dei seguenti criteri generali:

- natura del bisogno,
- efficacia ed efficienza della prestazione rispetto agli obiettivi del progetto,
- eventuale condizione sociale e/o economica del nucleo familiare dell'interessato e dei familiari anche non conviventi secondo quanto stabilito per ogni singolo intervento

Art. 5 Modalità di ammissione e procedure

Salvo diversamente specificato ai servizi si accede presentando domanda al Servizio sociale o su segnalazione.

Il Servizio sociale provvede a raccogliere tutte le informazioni utili ad elaborare una proposta di intervento e, su parere di un apposito organismo formalmente costituito, viene emanato dal Dirigente il relativo provvedimento entro 60 giorni con comunicazione scritta all'interessato.

L'intervento erogato può essere modificato o sospeso sia per variazione della situazione socio-economica e delle risorse dell'Ente che in rapporto alla domanda sociale.

Nel caso di richieste superiori alle risorse disponibili è possibile che vengano stilate graduatorie per l'ammissione al servizio formulate secondo criteri di urgenza e gravità

Art. 6 Ricorsi

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo comunale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta.

L'organo suddetto dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art. 7 Compartecipazione alla spesa

Salvo diversamente specificato successivamente è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari meglio specificati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita alle tabelle allegate al Regolamento, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui alla vigente normativa, con eccezione per quanto dovuto dai beneficiari degli

interventi di ricovero in strutture residenziali come previsto dalla normativa regionale vigente e dal successivo titolo VI.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di rivalersi nelle forme di legge.

Art. 8 Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi competenti del Ministero delle Finanze sulla dichiarazione dei redditi presentata e sul reale tenore di vita.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

Nel caso che il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero di quanto corrisposto si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

TITOLO IV Interventi di sostegno economico

Art. 9 Definizione e finalità

Gli interventi di Sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale volto a stimolare la capacità di crescita dell'utente nella risoluzione dei propri problemi.

Essi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo socio-sanitario/educativo ecc.

Il ricorso a tali prestazioni deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile, o risulti inopportuna, l'attivazione di altri interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di Sostegno economico sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico.

Essi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e della famiglia e di prevenirne situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Art. 10 Destinatari

Possono fruire degli interventi di Sostegno economico i cittadini di cui all'art. 3 che versino in situazione di disagio socio-economico.

Art. 11 Tipologia degli interventi

Si individuano i seguenti interventi di sostegno economico:

- a) Interventi per il superamento dell'indigenza;
- b) Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori;
- c) Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili;

Art. 12 Interventi per il superamento dell'indigenza

1. L'assistenza economica può essere:

a) Continuativa per i bisogni vitali: diretta agli ultrasessantacinquenni e/o ai soggetti con invalidità permanente formalmente accertata e di grado superiore al 74 % e coloro che per condizione psico-fisica non sono in grado di accedere al mondo del lavoro.

b) Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, per un periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. Tale intervento economico non può comunque avere una durata superiore ai nove mesi.

c) Straordinaria: possono essere concessi contributi una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale.

2. E' possibile ammettere alla fruizione degli interventi per il superamento dell'indigenza i soggetti la cui situazione economica risulti uguale od inferiore all'importo annuale della pensione minima INPS dei lavoratori al minimo dei contributi.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale limite economico è calcolato con riferimento all'intero nucleo convivente sulla base della Scala di equivalenza prevista per il calcolo dell'ISEE dalla vigente normativa.

La situazione economica annuale, aggiornata al momento della richiesta, è determinata da attività lavorativa dipendente o autonoma; pensioni o assegni di qualsiasi natura; patrimonio mobiliare, redditi/rendite patrimoniali e relativi interessi; benefici, esenzioni ed eventuali contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione; rendite ed emolumenti a qualunque titolo percepiti.

Da tale reddito si detrae:

- l'affitto per la quota che eccede l'equivalente del 14% del reddito complessivo;
- gli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso fino ad un massimo di £ 3.000.000 (solo se nessun altro componente è proprietario o usufruttuario, a qualsiasi titolo, di un'altra abitazione);

Il contributo viene erogato fino ad un massimo pari all'integrazione del limite di reddito stabilito come minimo vitale del nucleo.

Nell'ipotesi in cui, il contributo dovesse avere carattere continuativo (e si considera tale per una durata superiore a 12 mesi) il Comune si riserva il diritto di rivalersi su qualsiasi bene mobile o immobile posseduto dal nucleo familiare. Apposita dichiarazione dovrà essere sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

3. Il coniuge, i figli, e i genitori (o esercenti la potestà) anche quando non conviventi, vengono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 13 Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori

Tali interventi sono rivolti ai minori che presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento, a causa di carenze familiari e personali, o di deficit psico-fisici, o sono sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88.

Il Servizio Sociale Professionale e il GOM (Gruppo operativo multiprofessionale) per i casi di Handicap, su propria iniziativa, su segnalazione dei servizi specialistici, su mandato della Magistratura o su richiesta degli esercenti la potestà propone interventi mirati:

- al mantenimento nel proprio ambiente familiare;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un armonico sviluppo psico-fisico;
- all'inserimento e all'integrazione sociale;

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso.

Per il raggiungimento dei suddetti possono essere attivati interventi economici quali:

- a) contributi a favore di nuclei monoparentali
- b) contributi affidi part-time
- c) contributi sostegno educativo indiretto
- d) contributi assistenza domiciliare indiretta
- e) contributi aiuto alla persona
- f) contributi prodotti prima infanzia
- g) contributi a totale o parziale pagamento di rette e ausili scolastici
- h) contributi per trasporti scolastici
- i) contributi per la partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e socializzanti
- j) contributi per spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica dei conviventi e, ove non conviventi, degli ascendenti del minore in linea retta di 1° e 2° grado (genitori e nonni).

Art. 14 Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili

L'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con i servizi sociosanitari dell'Azienda USL promuove progetti di intervento a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni ed adulti inabili al fine di:

- mantenere il soggetto nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali;
- salvaguardare l'autosufficienza del soggetto dai processi invalidanti privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo, con lo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sviluppare programmi di promozione sociale nei settori della cultura, del tempo libero, della socializzazione.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere attivati interventi economici quali:

- a) contributi per sostegno assistenziale
- b) contributi per spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale
- c) contributi per trasporti
- d) contributi per la partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e socializzanti
- e) contributi per aiuto alla persona (adulti inabili)

Ai fini della determinazione della situazione economica dell'anziano/adulto inabile si considerano i redditi dei conviventi e, ove non conviventi, del coniuge, dei genitori e dei figli.

Nel caso risulti una situazione economica superiore ai limiti di indigenza di cui all' Art. 13.1, la Commissione Tecnica dovrà tenere in preminente considerazione gli obiettivi di tutela dell'anziano in rapporto all'entità dei rischi rilevati.

TITOLO V

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare al cittadino

Art. 15 Definizione e finalità

L'**Assistenza Domiciliare** è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche, sociali e sanitarie.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo.

Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane che, a norma della L.R.T. n° 72/97 versino in condizione di non autosufficienza, viene erogata l'**Assistenza Domiciliare Integrata** con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa erogata dai Servizi Sanitari Distrettuali della A.S.L. 2 di residenza dell'anziano.

Art. 16 Destinatari

Il servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge prioritariamente a persone adulte o anziane di cui all'art. 3, prive di assistenza adeguata, nonché a persone o nuclei familiari che, per ragioni sociali, psico-fisiche ed economiche, si trovino in difficoltà per aver perduto le capacità di accudire decorosamente ed autonomamente alla propria persona, ai propri familiari e all'ambiente domestico.

L'intervento è rivolto anche a nuclei familiari all'interno di progetti di tutela dei minori e di sostegno alla famiglia nel recupero della competenza di cura e di gestione domestica.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto ad anziani ultra 65enni, riconosciuti non autosufficienti dall'apposita Commissione ASL (istituita ai sensi Delib. CRT n° 214/91 ed integrata con il Servizio Sociale Comunale come da Delib. CRT. n° 525 del 22/12/93) nonché a soggetti portatori di handicap, secondo quanto previsto dalla L..n°104/92.

Art. 17 Modalità di ammissione e procedure

Oltre a quanto stabilito dall'art. 5, nel caso di A.D.I. i cittadini devono allegare, alla domanda, attestazione di riconoscimento di non autosufficienza ai sensi della normativa vigente ovvero di accertamento dell'handicap da parte delle Commissioni di cui all'art. 4 L. 104/92. La Commissione Integrata U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica), propone un Piano Individualizzato di Intervento socio-sanitario che l'Assistente Sociale sottopone all'organismo tecnico per l'attivazione del servizio di competenza.

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di A.D. e i familiari limitatamente a coniuge, genitori e figli, anche se non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano al costo del servizio sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo come previsto dalla Tabella A allegata al presente Regolamento.

Capo II Teleassistenza

Art. 19 Definizione e finalità

La teleassistenza consiste nell'installazione di un collegamento telematico ad una centrale d'ascolto in grado di attivare gli interventi necessari al superamento di ogni singola situazione di disagio.

E' un servizio che si propone lo scopo di fornire una copertura assistenziale, mediante telefono, a favore di quei soggetti che, per l'età avanzata, le condizioni psico-fisiche, lo stato di solitudine presentano situazioni di rischio potenziale rispetto al quale la struttura operativa della teleassistenza costituisce un fattore di assicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza.

La teleassistenza si inserisce in una rete di strumenti volti a mantenere la persona con difficoltà sanitarie e sociali nella propria casa serenamente ed in piena sicurezza.

Questo strumento telematico permette la razionalizzazione del servizio domiciliare, la messa in rete delle risorse territoriali esistenti a livello formale ed informale, allo scopo di favorire la diminuzione dei ricoveri ospedalieri impropri e dei ricoveri in strutture protette.

Art. 20 Destinatari

Il servizio si rivolge ai cittadini di cui all'art. 3 privilegiando le esigenze di coloro che si trovino in condizioni di solitudine, di elevato rischio sanitario e sociale e/o di mancanza di adeguato supporto familiare.

Art. 21 Tipologia del servizio

La teleassistenza offre, attraverso un servizio telefonico che funziona 24 ore su 24, un sostegno a domicilio a favore delle persone con difficoltà assistenziali e sanitarie attraverso il collegamento della teleassistenza alla rete informale e istituzionale dei servizi.

Le finalità della teleassistenza sono raggiunte mediante due modalità operative:

- a) *telesoccorso*, che affronta i problemi delle situazioni di emergenza di vario tipo cogliendone con immediatezza l'insorgenza, accertandone la natura e mettendone in movimento le corrispondenti forme di soccorso o di assistenza;
- b) *telecontrollo*, che consiste in un ricorrente programmato contatto telefonico con gli utenti condotto dagli operatori del centro con lo scopo di esercitare un accurato monitoraggio della situazione dell'utente, della sua salute psico-fisica, di eventuali situazioni di rischio.

All'attuazione della teleassistenza concorrono più strutture pubbliche e private articolate in: reti naturali e di solidarietà e reti istituzionali.

Art. 22 Costo del servizio e modalità contributive

I soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di una quota quantificata in £ 50.000 mensili. L'utente potrà richiedere la riduzione del 50% del costo del servizio o l'esenzione nel caso in cui l'ISEE del proprio nucleo familiare rientri nei limiti di cui all'allegata Tabella B.

Capo III

Sostegno educativo

Art. 23 Definizione e finalità

Nell'articolo 1 della L. 184/83 il legislatore ha sancito per la prima volta un vero e proprio "diritto" del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Quindi, salvo nei casi in cui si accerti l'impossibilità di garantire questo diritto, il criterio per tutelare concretamente l'interesse del minore è affiancarne la famiglia, quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo.

Si tratta, nella norma, di una famiglia portatrice di più esigenze (economiche, abitative ecc.) pertanto la risposta ai suoi bisogni non può risolversi in un unico intervento puntuale e riparativo ma richiede al Servizio di elaborare nuove metodologie, anche insieme ad altri servizi, e di attivare più soluzioni operative che consentano un approccio di tipo globale al caso.

In questo contesto di nuove strategie sociali, si inserisce il Sostegno educativo che affianca la famiglia nei suoi tempi di crescita e di cambiamento.

L'obiettivo del Sostegno educativo è di attivare nel ragazzo e nella sua famiglia capacità e potenzialità temporaneamente inesprese e inutilizzate sia a causa di eventi esterni, sia per l'incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato.

Fondandosi sul riconoscimento dello stretto rapporto tra i problemi del minore e della sua famiglia, il Sostegno educativo evidenzia la necessità di sostenere in modo unitario entrambi. E' quindi un intervento mirato sul minore e sul suo nucleo familiare, intesi non come unità isolate ma come soggetti appartenenti a sistemi di relazione, e per questo si caratterizza come intervento di rete, volto a:

- riattivare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
- facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari;
- prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia;
- fornire elementi conoscitivi per la valutazione di scelte di carattere generale e/o specifico.

Art. 24 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell'assicurare loro una armonica crescita psicofisica ed una adeguata socializzazione, ovvero:

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- d) minori nelle cui famiglie si rilevi un disagio psichico grave o patologia psichiatrica;
- e) situazioni di grave conflittualità genitoriale e/o di contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;

- f) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, si possa prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);
- g) situazioni di devianza o gravi problemi comportamentali degli adulti.

Art. 25 Condizioni per l'accesso al servizio

Anche se non si può escludere l'opportunità di un intervento in situazioni familiari compromesse e deteriorate, si ritiene importante privilegiare quei casi in cui si rilevano le seguenti condizioni:

- non vi siano conclamate situazioni di rifiuto dei figli da parte dei genitori e/o di conflitto insanabile tra i coniugi;
- vi sia una situazione familiare problematica ma non tale da giustificare un allontanamento del minore;
- vi sia un minimo di consapevolezza del disagio esistente;
- vi sia disponibilità all'accettazione di figure estranee nella propria sfera personale e familiare.

Art. 26 Tipologia degli interventi

Il Sostegno educativo si esplica mediante l'intervento a domicilio di un Educatore il quale, nell'ambito di un progetto di intervento elaborato dall'Assistente Sociale, assicura le seguenti prestazioni:

- a) interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura;
- b) interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali:
 - attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona
 - attività tese a favorire un corretto inserimento sociale
 - accompagnamento a centri di terapia, attività culturali, sportive e formative.

Art. 27 Modalità di intervento

Il Servizio Sociale distrettuale, nell'ambito della presa in carico e valutando le eventuali richieste avanzate dalla famiglia, dai servizi specialistici o da altre agenzie, formula il Progetto di intervento nel quale definisce: ipotesi di lavoro; rischi; obiettivi; metodologia e contesto di lavoro; impegno orario dell'Educatore.

L'intervento di Sostegno educativo è programmato in modo da attivare intorno al minore sia la partecipazione dei familiari e delle reti sociali che l'integrazione con altri settori ed operatori.

L'Assistente sociale segnala la necessità di attivare (o modificare) l'intervento al Referente specifico il quale valuta la proposta e, sentito il parere dell'organismo tecnico appositamente costituito e compatibilmente con le risorse disponibili, assegna il monte ore.

L'Assistente sociale presenta la situazione ed il Progetto all'Educatore che è chiamato a condividere le strategie di intervento apportando, attraverso l'osservazione diretta, nuovi elementi conoscitivi.

Il progetto operativo viene successivamente presentato alla famiglia come un vero e proprio contratto in cui si definiscono gli impegni del servizio e della famiglia; la disponibilità al colloquio e alle verifiche periodiche.

La presentazione dell'Educatore al minore e alla famiglia viene effettuata dall'Assistente sociale con le modalità che valuterà più opportune al caso.

Capo IV

Sostegno socio-educativo assistenziale per portatori di Handicap

Art. 28 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti al soggetto in età evolutiva portatore di Handicap in situazione di gravità ai fini di un supporto alla famiglia e per favorire l'integrazione scolastica.

In ambito familiare il sostegno socio educativo assistenziale ha l'obiettivo di contribuire all'attuazione di progetti volti alla socializzazione.

Nella scuola il sostegno vuole favorire una effettiva integrazione del soggetto privilegiando i bisogni di autonomia (motoria, personale, ambientale e sociale) esulando da quelli strettamente didattici.

Art. 29 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i soggetti in età evolutiva portatori di Handicap in situazione di gravità (ex art. 4 Legge 104/92).

Art. 30 Modalità di ammissione e procedure

Il Gruppo operativo Multiprofessionale (GOM) dell'Azienda USL n. 2, nella presa in carico dei singoli casi individua i bisogni ed elabora il progetto di integrazione scolastica e/o di sostegno domiciliare con le sue caratteristiche di specificità quantificando le risorse necessarie alla realizzazione, ne chiede successivamente approvazione al GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) della stessa Azienda USL.

Il GOIF, una volta approvato l'intervento, lo comunica al Comune capofila, gestore degli interventi Handicap per conto di tutti i Comuni Associati, che, sentiti i Comuni di competenza per la disponibilità delle risorse e la conseguente quantificazione, definisce l'intervento, lo comunica al GOM e gli mette a disposizione l'operatore socio assistenziale educativo per l'attuazione del sostegno.

TITOLO VI

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Inserimento in Centro diurno per anziani ed adulti inabili

Art. 31 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.

Tale servizio integra gli interventi di assistenza domiciliare ed è luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale.

E' gestito in modo da garantire l'integrazione socio-sanitaria fornendo prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate.

Vengono predisposti specifici progetti nella prospettiva della riduzione del danno, della valorizzazione delle capacità residue e del possibile recupero funzionale e sociale.

Art. 32 Destinatari

Il Centro Diurno è un servizio organizzato per rispondere ai bisogni assistenziali di persone anziane prevalentemente non autosufficienti, adulti inabili riconosciuti handicappati ai sensi della Legge 104/92:

- soggetti portatori di handicap psico-fisico che non necessitano di riposo o permanenza a letto;
- soggetti che presentano uno stato di salute stabilizzato o affetti da patologie psicofisiche involutive compatibili con una permanenza in ambiente protetto;
- soggetti che non necessitano di prestazioni prevalentemente/esclusivamente sanitarie.

Art. 33 Compartecipazione alla spesa

Gli ospiti del Centro Diurno e i familiari limitatamente a coniuge, figli e genitori, anche se non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano al costo del servizio sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo (ISEE), secondo la Tabella C allegata.

Per l'accesso al Centro Diurno non è previsto alcun limite di reddito, salvo richiedere, in base al proprio ISEE, una quota di compartecipazione fino a copertura della intera tariffa relativa ai servizi erogati secondo la Tabella C allegata.

Le tariffe, relative alla retta di ricovero, ai pasti ed eventuale trasporto, sono determinate dall'organo comunale competente e sono comprensive di tutte le prestazioni erogate dal Centro Diurno.

Restano a carico dell'ospite:

- ticket, compensi dovuti dall'ospite, a titolo personale, per prestazioni diverse da quelle fornite direttamente dalla struttura;
- protesi fornite dall'ASL n° 2 - Piana di Lucca;
- soggiorni, permanenze, viaggi.

Capo II

Inserimento in Strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

Art. 34 Definizione e finalità

Il presente regolamento disciplina l'inserimento di anziani ed adulti inabili nelle strutture residenziali pubbliche e private.

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo prioritario di garantire il più possibile la permanenza delle persone anziane e degli adulti inabili nel proprio ambiente familiare e sociale, attivando strategie di intervento che connettano tutte le risorse e competenze istituzionali e informali presenti sul territorio. Pertanto l'intervento oggetto del presente regolamento può essere stabilito solo nei confronti di coloro che, a seguito di fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado, nonostante la presenza di servizi territoriali organizzati e dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.

Il ricovero di anziani ed adulti inabili deve assicurare alla persona l'ospitalità in strutture idonee, consone ai loro bisogni e tali da garantire alla stessa il mantenimento ed il recupero di tutte le sue potenzialità psico-fisiche, salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali.

Art. 35 Destinatari

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento, ai sensi dell' Art. 3:

- a) anziani ultrasessantacinquenni, autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché adulti inabili che si trovino nell'impossibilità di permanere nel proprio domicilio, per motivi di salute o di inabilità o per situazioni di grave disagio socio familiare. A favore di tali soggetti può essere disposta l'ospitalità permanente nei servizi residenziali;
- b) soggetti in convalescenza o che necessitano di brevi soggiorni sia per far fronte a problematiche socio-assistenziali che per sostenere il nucleo familiare (ricovero di sollievo).
In questi casi il ricovero deve avere carattere temporaneo, per una durata massima di tre mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi.
Il ricovero temporaneo non può essere trasformato in permanente, salvo casi eccezionali e solo previa valutazione della gravità della situazione.

Art. 36 Modalità di pagamento della retta

Al pagamento delle spese di ricovero l'ospite provvede:

- con i propri redditi di qualunque natura, origine o titolo, ivi comprese (senza che la elencazione debba intendersi esaustiva) pensioni di qualunque genere, comprese quelle di guerra, indennità di accompagnamento, rendite da infortuni, sussidi e/o provvidenze economiche da chiunque erogate, canoni di locazione, altri proventi patrimoniali compresi i redditi da capitale;
- con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare presente e futuro.

L'utente, proprietario di beni immobili o titolare di diritti reali, in caso di ricovero permanente, dovrà iscrivere ipoteca volontaria a copertura di un periodo di tre anni per un importo pari all'entità della retta giornaliera moltiplicata per 365 giorni. Ogni 3 anni, a seguito di verifica, l'ipoteca potrà essere adeguata in base all'entità del debito eventualmente contratto. Al momento della domanda di ricovero egli dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione sottoscritta, ad avviare tale procedura di ipoteca all'atto dell'ammissione in struttura.

Nell'ipotesi in cui quanto versato dall'ospite non sia sufficiente a coprire l'intero onere relativo al pagamento della retta di ricovero, dovranno provvedere all'integrazione in base alla tabella D allegata il coniuge, i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi). In loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali, e in loro mancanza devono provvedere i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali. In loro mancanza devono provvedere i generi e le nuore (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D), in loro mancanza i suoceri e le suocere (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D), in loro mancanza i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali (solo per il 50% di quanto previsto nella tabella D). I soggetti che dovranno provvedere all'integrazione della retta, individuati come sopra, dovranno sottoscrivere una promessa di pagamento, ex articolo 1988 C.C., con cui si impegnano a pagare con tutti i propri beni presenti e futuri quanto dovuto in base al calcolo ISEE nella tabella D.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di rivalersi nei loro confronti secondo le forme di legge.

La differenza tra l'intera retta sociale e quanto versato dall'anziano/adulto inabile e dai familiari chiamati a contribuire nella fattispecie di cui al comma precedente, è a carico del Comune, che si riserva espressamente la facoltà di rivalersi sui capitali, sui crediti, sui beni mobili e sui beni immobili di proprietà dell'ospite fino a completa soddisfazione di ogni suo credito, anche facendo valere le apposite ipoteche istituite al momento dell'inserimento.

A ciascun ospite spetterà una quota mensile per le proprie spese personali determinata sulla base di un progetto personalizzato comunque non inferiore ad 1/5 della pensione minima INPS che verrà raddoppiata nel mese di dicembre.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 37 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT 72/97 Art. 52 comma 2) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con le persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali è funzionale ad un'autentica tutela di diritti dei minori, solo se collocato in un contesto articolato dei servizi, in quanto solo così non risulta un provvedimento obbligato, privo di alternative e di vie d'uscita, ma un intervento specifico e per certi versi "specializzato" di un più ampio progetto di intervento per una situazione esistenziale difficile, il cui sbocco non può essere l'espulsione dal contesto sociale, ma l'attivazione di ogni cura, di ogni prestazione, di ogni sostegno che serve a dare al minore gli strumenti per affrontare con dignità il proprio futuro.

Art. 38 Destinatari

- Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.

Ricadono in quest'area i provvedimenti presi in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. n. 184/83 e degli artt. 330 e segg. del C.C.

- Minore in stato di abbandono morale e materiale, in attesa di sistemazione definitiva.

Si tratta dei provvedimenti adottati quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 403 del C.C. e degli artt. 19 e 21 del R.D. 2316/1934 e di quelli conseguenti alle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184/83.

- Minori irregolari per condotta o per carattere.

Il riferimento è agli interventi educativi e sociali progettati in seguito ai provvedimenti di cui agli artt. 25 – 27 del R.D.L. n. 1404/1934 e successive modifiche e integrazioni (la cosiddetta "competenza amministrativa" dell'autorità giudiziaria minorile)

Art. 39 Modalità di ammissione

L'inserimento in strutture del minore può avvenire:

- su richiesta della famiglia del minore tramite il Servizio Sociale territoriale competente
- su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente
- in base a decreto del Tribunale per i Minorenni

Art. 40 Compartecipazione alla spesa.

La compartecipazione alla spesa di ricovero da parte dei genitori, per i quali non sia decaduta la potestà genitoriale, non può essere superiore all'80% del costo della retta. Questi partecipano al costo del servizio sulla base del calcolo ISEE secondo la Tabella E Allegata. La valutazione dell'ISEE viene effettuata tenendo in considerazione il/i genitori e i familiari a suo/loro carico ai fini IRPEF.

L'opportunità di tale compartecipazione verrà valutata di volta in volta, anche alla luce delle disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

Capo IV

Centri di accoglienza per cittadini immigrati

Art. 41 Definizione e finalità

I Centri di Prima Accoglienza di Lucca e Capannori si configurano come strutture residenziali finalizzate a dare ospitalità temporanea a cittadini stranieri immigrati e a favorirne l'inserimento abitativo nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi.

Art. 42 Destinatari

Possono essere accolti nei C.A. tutti i cittadini stranieri immigrati, di cui all' Art. 3, in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- essere cittadino non comunitario ed aver compiuto il 18°anno di età;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o dello status di rifugiato politico;
- essere sprovvisto di altre soluzioni abitative nei Comuni della Piana;
- svolgere attività lavorativa o essere iscritto alle liste di disoccupazione nella Provincia di Lucca;
- non avere pendenze con i Comuni della Piana;
- non avere subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;
- non avere subito provvedimenti di espulsione da altri Centri di Accoglienza e non avere debiti con i Comuni della Piana.
-

Art. 43 Modalità di ammissione e procedure

I cittadini interessati devono rivolgersi al Servizio Sociale Comunale che provvede ad accogliere le domande e fornisce tutte le informazioni sulla procedura di ingresso.

Le domande vengono selezionate da un'apposita Commissione che redige una graduatoria da aggiornarsi ed integrarsi mensilmente.

Art. 44 Modalità di gestione

La gestione può essere affidata ad Associazione/Gruppo di Volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato o a Cooperativa Sociale avente i requisiti previsti dalla Legge regionale, sulla base di uno specifico progetto di gestione e tramite apposita fra il Comune e l'affidatario.

Art. 45 Ammissione e permanenza

L'ammissione nel Centro di Accoglienza prevede l'uso del posto letto in camera a più letti e l'utilizzo comune della cucina e degli altri locali della struttura.

La permanenza nel Centro di Accoglienza ha carattere assolutamente temporaneo e non può superare il limite di mesi 6, rinnovabile fino a 12, in situazioni di particolare gravità.

Non sono cumulabili periodi trascorsi in altri Centri di Accoglienza.

Art. 46 Compartecipazione al costo del servizio

I soggetti assegnatari di un posto letto nel Centro di Accoglienza sono tenuti al pagamento di una retta mensile da stabilirsi secondo il reddito, sulla base della retta da definirsi con successivo atto deliberativo.

Art. 47 Dimissioni

Decadono automaticamente dal diritto di permanenza nel Centro gli ospiti che:

- si allontanano dal Centro per più di 30 gg., senza aver ottenuto preventiva autorizzazione;
- contraggono una morosità pari a mesi 2, salvo deroghe autorizzate;
- perdono il diritto di soggiorno o incorrono in imputazioni di reato;
- infrangono in maniera grave o continuativa le norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento interno della struttura.